

## LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI



## RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI DALL'AZIENDA AGRICOLA



## SOMMARIO

<b>PREMESSA:</b> .....	2
<b>Dlgs 3/9/2020 n. 118 – modifica alla disciplina sulle pile, accumulatori e apparecchi elettrici ed elettronici</b> .....	2
<b>Dlgs 3/9/2020 n. 119 – modifica alla disciplina dei veicoli fuori uso</b> .....	2
<b>Dlgs 3/9/2020 n. 121 – modifiche alla disciplina sulle discariche di rifiuti</b> .....	3
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	4
<b>Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche – Parte IV</b> .....	4
<b>Campodiapplicazione dei rifiuti</b> .....	4
<b>Classificazione dei rifiuti Agricoli:</b> .....	4
<b>Sottoprodotto:</b> .....	5
<b>Produttore di rifiuti</b> .....	6
<b>Detentore</b> .....	6
<b>Classificazione dei rifiuti prodotti nell’azienda agricola</b> .....	6
<b>LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI:</b> .....	9
<b>Deposito Temporaneo – Art. 183 c. 6 lettera bb)</b> .....	9
<b>MODALITA’ DI STOCCAGGIO IN AZIENDA</b> .....	10
<b>REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – Art. 190</b> .....	12
<b>IL TRASPORTO RIFIUTI – Art. 193</b> .....	14
<b>ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI – Art. 212</b> .....	15
<b>MODALITÀ ALTERNATIVE DI TENUTA DEI REGISTRI</b> .....	16
<b>TEMPISTICHE DELLE REGISTRAZIONI</b> .....	17
<b>SANZIONI</b> .....	18
<b>COMUNICAZIONE MUD – DICHIARAZIONE ANNUALE AMBIENTALE</b> .....	20
<b>Chi è esonerato dalla presentazione del MUD?</b> .....	20
<b>RIEPILOGO</b> .....	21
<b>ELENCO INDICATIVO DEI RIFIUTI PRODOTTI</b> .....	22



## PREMESSA:

Importanti novità normative riguardanti tutta la materia dei rifiuti sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 2020. In particolare sono stati emanati quattro Decreti Legislativi in recepimento delle Direttive UE relative al **"Pacchetto economia circolare"**. La necessità di questi quattro decreti è quella di allineare la normativa italiana a quella europea di riferimento. Pensiamo e siamo certi che l'aggiornamento e le modifiche introdotte dalle nuove norme hanno inciso anche sulla Gestione dei Rifiuti delle imprese agricole. Ecco quindi la nascita di questo opuscolo informativo sulla gestione dei rifiuti in agricoltura e sugli adempimenti previsti.

Si riportano, in sintesi, i nuovi provvedimenti emanati:

### **Dlgs 3/9/2020 n. 116 – modifica alla disciplina sui rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio**

Il Dlgs 3 settembre 2020 n. 116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 del 11/09/2020. [Entrato in vigore dal 26/09/2020.](#)

Questo provvedimento si allinea la normativa italiana alla Direttiva sui Rifiuti e sui Rifiuti di Imballaggio. Questo decreto ha importanti ricadute sul Testo Unico Ambientale (DLGS 152/2006); nello specifico, tra i vari punti, modifica e tratta i seguenti punti sulla parte IV:

- La responsabilità estesa del produttore (art. 178 bis – 178 ter)
- La prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180)
- Il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185 bis)
- La responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 bis)
- Il registro cronologico di carico e scarico (art. 190)
- Trasporto dei rifiuti (art. 193)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- Modifiche all'allegato C e D della parte IV del DLGS 152/2006

### **Dlgs 3/9/2020 n. 118 – modifica alla disciplina sulle pile, accumulatori e apparecchi elettrici ed elettronici**

Il Dlgs 3 settembre 2020 n. 118 è relativo alle pile, accumulatori e apparecchi elettrici ed elettronici; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 227 del 12/09/2020. [Entrato in vigore dal 27/09/2020.](#)

Anche questa norma nasce dalla necessità di allineare la normativa nazionale a quella che è la normativa europea. Questo decreto Legislativo apporta profonde modifiche alla normativa nazionale preesistente ed in particolare del Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 ed il Dlgs 20 novembre 2008 n. 188.

### **Dlgs 3/9/2020 n. 119 – modifica alla disciplina dei veicoli fuori uso**

Il Dlgs 3 settembre 2020 n. 119 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 227 del 12/09/2020; [entrato in vigore dal 27/09/2020.](#) Disciplina i seguenti veicoli fuori uso:

- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente ed aventi almeno 4 ruote;
- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t ed aventi almeno 4 ruote;
- Veicoli a motore a tre ruote con esclusione dei tricicli a motore
- Veicoli speciali (autocaravan, ambulanze, auto funebri, veicoli blindati, gru mobili ecc..)

Anta – Sede Provinciale di Benevento –





ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Vengono apportate modifiche alla normativa vigente disciplinata dal Dlgs del 24-06-2003 n. 209. Rimane invece invariata la disciplina delle altre categorie di veicoli diversi da quelli sopra indicati, i motocicli ed i rimorchi che sono disciplinati dall'art. 231 del Dlgs 152/2006.

### **Dlgs 3/9/2020 n. 121 – modifiche alla disciplina sulle discariche di rifiuti**

Il Dlgs 3 settembre 2020 n. 121 riguarda la disciplina sulle discariche di rifiuti e, anche in questo caso, allinea la materia italiana a quella europea modificando il Dlgs 36/2003. [Entrato in vigore dal 29/09/2020.](#)

Con i decreti sopra indicati vengono dunque apportate modifiche importanti alla disciplina dei rifiuti che avranno una influenza rilevante su tutto il tessuto industriale, artigianale e agricolo che, se del caso, potranno essere approfonditi in altri opuscoli informativi. Tali opuscoli saranno predisposti per tutti gli iscritti alla nostra Associazione.

Con l'entrata in vigore delle modifiche alla parte IV del D. Lgs 152/06 con i decreti precedentemente enunciati è stato necessario predisporre questo opuscolo informativo per gli Imprenditori Agricoli. Tale opuscolo sarà introdotto nella banca dati della nostra Associazione.

**Dott. Giuseppe Pagliuca**

cell. 349-3727054

mail: [ypagl@libero.it](mailto:ypagl@libero.it)

pec: [giuseppe.pagliuca@pecagrotecnici.it](mailto:giuseppe.pagliuca@pecagrotecnici.it)



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche – Parte IV

## Campo di applicazione dei rifiuti

**Articolo 183 (Definizioni) 1.** Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

**a) «rifiuto»:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

**b) «rifiuto pericoloso»:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

**b-bis) «rifiuto non pericoloso»:** rifiuto non contemplato dalla lettera b);

**n) «gestione dei rifiuti»:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

## Classificazione dei rifiuti Agricoli:

### Articolo 184 (Classificazione)

#### **3. Sono rifiuti speciali:**

**a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;**

## Esclusioni - Cosa non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

**Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 1.** Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della

direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.**

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; **b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;** c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; **d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.** 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

### Sottoprodotto:

**Articolo 184-bis (Sottoprodotto)** 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

### Produttore di rifiuti

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

### Produttore di prodotti:

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

### Detentore

h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

### Responsabilità del produttore

g-bis) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

### Classificazione dei rifiuti prodotti nell'azienda agricola

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

Si riporta di seguito un elenco dei rifiuti speciali non pericolosi che più frequentemente sono prodotti dall'attività agricola:

**RIFIUTI NON PERICOLOSI** - Rifiuti in polietilene: - teli di copertura di serre e tunnel; - lastre rigide per serre; - film per pacciamatura; - geo membrane per impermeabilizzazione - corde, nastri, cordini agricoli per legature imballaggi; - reti per la raccolta delle olive o per sostegno; - reti antigrandine, ombreggianti, frangivento; - film per insilaggio; - tubi per irrigazione e manichette (a condizione che non siano venuti in contatto con sostanze inquinanti).

**POLISTIROLO:** Contenitori in polistirolo, pulito non contaminato e imballaggi costituiti da materiali misti – Imballaggi in legno - cassette per frutta e verdura; - palletts.

**IMBALLAGGI IN PLASTICA** - cassette per frutta e verdura; - flaconi e taniche; vasetteria; - film plastici per imballaggi; - sacchi per sementi, mangimi e concimi.

**IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE** - cassette per frutta e verdura; - scatole in cartone; - sacchi per sementi, mangimi e concimi.

**PNEUMATICI USATI - ROTTAMI FERROSI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE.**

Elenco ricorrente di alcuni rifiuti non pericolosi con i relativi Codici CER:

materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (**CER 020104**); imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (**CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107**); oli vegetali esausti (**CER 200125**); fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (**vari CER**); pneumatici usati (**CER 160103**); contenitori di fitofarmaci bonificati (**CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107**); scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (**vari CER**).



**Foto rifiuti non pericolosi normalmente utilizzati in agricoltura**



## **RIFIUTI PERICOLOSI - APPARECCHIATURE OBSOLETE O LORO PARTI DI RIFIUTI PERICOLOSI:**

Si riporta di seguito un elenco delle tipologie di rifiuti pericolosi che più frequentemente sono prodotti dall'attività agricola:

RIFIUTI VETERINARI (infetti o potenzialmente tali)

FARMACI VETERINARI INUTILIZZATI E/O SCADUTI - PRODOTTI FITOSANITARI (inutilizzati; scaduti; con residui o contenenti sostanze pericolose);

CONTENITORI E IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI O SOSTANZE PERICOLOSE

FILTRI PER ATOMIZZATORI

BATTERIE ESAUSTE DEI VEICOLI

FILTRI DELL'OLIO DEI MOTORI

TUBI FLUORESCENTI E LAMPADE CONTENENTI MERCURIO

CONTENITORI DI OLI E LUBRIFICANTI - OLIO DA MOTORE E TRASMISSIONE ESAURITI.

Elenco di alcuni rifiuti pericolosi con i relativi Codici CER:

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205\*); batterie esauste (CER 160601\*); veicoli e macchine da rottamare (CER 160104\*); filtri dell'olio (CER 160107\*); fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108\*); contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110\*); farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205\*).



© CanStockPhoto.com - csp54792905



**Foto rifiuti pericolosi normalmente utilizzati in agricoltura**

## LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI:

Attualmente, in generale, e quindi anche per le imprese agricole, si applicano gli articoli 188, “Responsabilità della gestione dei rifiuti”, Deposito Temporaneo, 190 “Registri di carico e scarico”, e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D. Lgs. n. 152/06, nonché le relative sanzioni.

### Articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

**1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.** 2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione. 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il **detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore** ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

### Deposito Temporaneo – Art. 183 c. 6 lettera bb)

**bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;**

I rifiuti vanno raggruppati suddivisi per categorie omogenee all'interno del luogo di produzione (azienda agricola) con modalità tali da impedirne la dispersione, l'inquinamento del suolo e delle acque, inconvenienti

igienico-sanitario in genere, danni a cose o persone. I rifiuti di diversa tipologia non devono essere miscelati tra loro né i rifiuti pericolosi possono essere miscelati con i rifiuti non pericolosi. Il deposito temporaneo deve essere realizzato nel luogo in cui vengono prodotti i rifiuti e può essere costituito da un magazzino o una tettoia con pavimento impermeabilizzato e coperto.

Articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione **dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;** b) **esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;** c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### MODALITA' DI STOCCAGGIO IN AZIENDA



I sacchetti delle sementi sono considerati rifiuti pericolosi in quanto le sementi non trattate con sostanze chimiche. I sacchetti vuoti devono essere legati e ridotti di volume (il costo di smaltimento/recupero è determinato in funzione dei mc. conferiti).

I rifiuti provenienti dall'attività di assistenza veterinaria devono essere stoccati in appositi contenitori separando i contenitori vuoti dei medicinali dai rifiuti potenzialmente infetti (vaccini vivi, aghi, garze, cannule da fecondazione etc...).



Per lo stoccaggio dei potenzialmente infetti le aziende di recupero/smaltimento forniscono appositi contenitori a forma di unsecchiello per le siringhe e di scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio. Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti "bonificati".

La "bonifica" consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell'acqua di lavaggio nell'operazione colturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un'etichetta con indicato: ragione sociale dell'azienda e indirizzo. La responsabilità della corretta "bonifica" è a carico dell'azienda agricola.

Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido.

In tal caso devono essere smaltite in contenitori a tenuta, in plastica o imballaggi non attaccabili dall'acido.

Le batterie devono comunque essere stoccate in locali chiusi con fondo inattaccabile dagli acidi.

L'olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni.

Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati tra loro. Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento a garanzia di eventuale fuoriuscita.

I filtri dell'olio devono essere sgocciolati dall'olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire eventuale dispersione del prodotto. I contenitori di fitofarmaci non "bonificati" dovranno essere, nel limite del possibile, schiacciati e ridotti di volume e, se dotati di tappo di chiusura, debitamente chiusi. Dovranno essere raccolti negli appositi sacchi chiusi e sigillati.

## LE OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza determinare pregiudizi all'ambiente. Pertanto ogni azienda produttrice ha l'obbligo di gestire i propri rifiuti in sicurezza garantendo il corretto smaltimento o recupero.

**I rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo due modalità alternative a scelta del produttore:

- 1) CON CADENZA TRIMESTRALE, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga la quantità di 10 metri cubi.
- 3) ENTRO L'ANNO allorché il quantitativo di rifiuti in deposito non raggiunga la quantità di 10 metri cubi.

(NB: il produttore che non supera mai i 10 mc di rifiuti pericolosi e i 20 mc di rifiuti non pericolosi deve avviare



i rifiuti allo smaltimento/recupero comunque entro l'anno dalla produzione).

**I rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo due modalità alternative a scelta del produttore:

- 1) CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi;
- 3) ENTRO L'ANNO allorché il quantitativo di rifiuti in deposito non raggiunga la quantità di 20 metri cubi.

I rifiuti potenzialmente infetti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero/smaltimento secondo due modalità operative: Entro 30 giorni dalla produzione, se il quantitativo è inferiore ai 200 lt. Entro 5 giorni dalla produzione, se il quantitativo supera i 200 lt.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – Art. 190

### Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

**5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila**, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. **6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:**

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.

## TENUTA DEI REGISTRI

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

## VIDIMAZIONE REGISTRI – MODALITA' TELEMATICHE

### VI.VI.FIR (Vidimazione virtuale del Formulario): (<https://vivifir.ecocamere.it>)

Ecocerved ha realizzato il servizio **Vi.Vi.Fir** (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

#### Accesso al servizio

L'accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l'impresa o l'ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all'indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell'impresa o dell'ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

1. Operare in prima persona;
2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch'esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
3. Richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo, associate all'impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l'autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più "fascicoli virtuali", identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

#### Vidimazione

L'utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

- **On line** accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all'utente di produrre un modello prefincato, in formato *conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145* e contraddistinto dalla presenza di un QR Code.

L'utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;

- **Applicativamente** attraverso il proprio sistema informatico. Interfacendosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autentica con le credenziali tecniche e richiede l'emissione dell'identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.

I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l'identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell'identificativo stesso.

### Riferimenti di legge

Di seguito si riporta quanto stabilito dall'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020

*Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di validazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in formato esemplare da stamparsi e compilarli in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.*

*La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.*

*Una copia rimane presso il produttore e l'altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.*

*Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.*

*Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.*

*Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.*

### IL TRASPORTO RIFIUTI – Art. 193

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (**FIR**) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istadamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, validazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e **validazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici**

**regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.** 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. **Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.**

### **TRASPORTO IN PROPRIO**

La normativa, a determinate condizioni, consente ai produttori iniziali di raccogliere e TRASPORTARE IN PROPRIO i rifiuti aziendali prodotti. L'azienda agricola (in qualità di produttore iniziale) può:

- trasportare i propri rifiuti non pericolosi in qualsiasi quantità;
- trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30 kg/lt al giorno. L'azienda che effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi nelle quantità sopra precisate, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, è tenuta: **ALLA COMUNICAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - AD ACCOMPAGNARE IL RIFIUTO CON IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO.**

### **ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI – Art. 212**

La comunicazione all'Albo Gestori Ambientali I produttori iniziali dei rifiuti che **trasportano in proprio i rifiuti** generati dalla propria attività (nei limiti superiori prima evidenziati) sono tenuti ad effettuare una iscrizione alla sezione regionale competente dell'Albo Gestori Ambientali. L'Albo Gestori Ambientali della Regione Campania è tenuto presso la Camera di Commercio – Sede Regionale – Sita al Corso Meridionale n. 51 di Napoli.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:

Anta – Sede Provinciale di Benevento –





La sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;  
Le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;  
Gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.

Il versamento del diritto annuale di registrazione che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50,00 euro all'anno ed è rideterminabile. L'Albo rilascia il relativo provvedimento che attesta la comunicazione entro i successivi 30 giorni.

#### **TRASPORTO DI RIFIUTI PER CONTO TERZI:**

L'impresa agricola, qualora decida di affidare i propri rifiuti a terzi è necessario che verifichi sempre che l'impresa sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e verifichi, inoltre, la validità dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti e pretenda sempre la prima e la quarta copia del Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) e pretenda e custodisca la "quarta copia" come documento di avvenuto smaltimento e/o recupero dei propri rifiuti presso un impianto autorizzato.

#### **MODALITÀ ALTERNATIVE DI TENUTA DEI REGISTRI**

Analogamente a quanto previsto per le esenzioni dal MUD per particolari soggetti, anche per la tenuta del registro di carico e scarico con modalità alternative viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016.

Infatti, ai sensi dell'art.190 co.6 i seguenti soggetti:

***– imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d'affari oltre 8.000 €/anno),***

***Imprenditori agricoli con un fatturato annuo superiore agli 8000 euro***

– soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,

– produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa,

possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.





### TEMPISTICHE DELLE REGISTRAZIONI

Nessuna modifica in merito alle tempistiche delle registrazioni:

1. per i produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
2. per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
3. per i commercianti, gli imprenditori e i consorzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
4. per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

### TENUTA DEI REGISTRI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI

Viene confermata la possibilità della tenuta dei registri da parte di Associazioni di categoria o loro società di servizi. Rispetto alle disposizioni precedenti, sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t di rifiuti non pericolosi e 4 t di rifiuti pericolosi) entro i quali è possibile questa modalità di tenuta.

La compilazione viene sempre effettuata con cadenza mensile e presso la sede operativa dell'impresa dovrà essere mantenuta copia delle annotazioni o dovrà essere resa tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

### CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

I registri, integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione e non più per 5 anni.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.



## SANZIONI

### Articolo 258

*(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)*

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla



scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



## COMUNICAZIONE MUD – DICHIARAZIONE ANNUALE AMBIENTALE

Comunicazione annuale (MUD) Art. 189 c. 3

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

***Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.***

## Chi è esonerato dalla presentazione del MUD?

- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
- Le imprese produttrici esclusivamente di rifiuti non pericolosi generati nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali o dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- Le imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura, della pesca, costruzione e demolizione, commerciali, di servizio, attività sanitarie e i veicoli fuori uso;
- I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa;
- I soggetti esercenti attività con codici ATECO:
  - 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
  - 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
  - 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;

i quali possono adempiere alla comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti.



## RIEPILOGO

PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI O FARE RIFERIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPPORTUNAMENTE ORGANIZZATE AL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI;

PROVVEDERE A RICHIEDERE LA DETASSAZIONE AL PROPRIO COMUNE DI APPARTENENZA PER LE AREE NON SOGGETTE ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI (verificare nel regolamento comunale le modalità di defiscalizzazione per le aziende agricole).

SE IL COMUNE HA ASSIMILATO ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AGLI URBANI, ALLA STREGUA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI URBANI E CONSENTE ALL'AZIENDA AGRICOLA DI CONFERIRE I RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA, L'AZIENDA DOVRA' COMUNQUE:

- ISCRIVERSI ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI PER IL CONFERIMENTO DEI PROPRI RIFIUTI PRODOTTI AI SENSI DELL'ART. 212 DEL D.LGS 152/06;
- TRASPORTARE IL RIFIUTO ACCOMPAGNATO DAL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FATTA SALVA L'IPOTESI DI TRASPORTO OCCASIONALE AL DI SOTTO DEI 30 KG/LT GIORNO).

QUALORA L'AZIENDA AGRICOLA EFFETTUI IL CAMBIO DELL'OLIO E DELLE BATTERIE PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE È CONSIGLIABILE MUNIRSI DI FATTURA PER CAMBIO DELL'OLIO O DELLA BATTERIA E CONSERVARNE COPIA DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO.

L'OLIO ESAUSTO, LE BATTERIE E I RIFIUTI IN POLIETILENE PULITI DEVONO ESSERE CONFERITI OBBLIGATORIAMENTE ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DEI RISPETTIVI CONSORZI OBBLIGATORI. IL RITIRO DEI RIFIUTI È GRATUITO.

L'AZIENDA AGRICOLA CHE AFFIDA L'INCARICO A SOGGETTI TERZI PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DOVRA' ACCERTARE CHE L'AZIENDA AFFIDATARIA SIA MUNITA DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL RIFIUTO. Verificare sempre le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali in corso di validità.

L'AZIENDA AGRICOLA DOVRA' TENERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO:

- EVENTUALI CONVENZIONI – CONTRATTI CHE AFFIDANO IL TRASPORTO DI RIFIUTI A DITTE TERZE;
- IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI OPPURE COPIA DEI DATI INOLTREATI ALLA ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA DELEGATA ALLA TENUTA DEL REGISTRO (ULTIMI 3 ANNI);

I FORMULARI RILASCIATI DAI TRASPORTATORI O EMESSI DALLA STESSA AZIENDA COMPRESSE LE RISPETTIVE IV COPIE INVIATE DAL GESTORE FINALE DEL RIFIUTO (ULTIMI 3 ANNI).



## ELENCO INDICATIVO DEI RIFIUTI PRODOTTI

### Elenco di alcuni rifiuti pericolosi con i relativi Codici CER:

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205\*);

batterie esauste (CER 160601\*);

veicoli e macchine da rottamare (CER 160104\*);

filtri dell'olio (CER 160107\*);

fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108\*);

contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110\*);

farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205\*).

### Elenco ricorrente di alcuni rifiuti non pericolosi con i relativi Codici CER:

materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) **(CER 020104)**;

imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) **(CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)**;

oli vegetali esausti **(CER 200125)**;

fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici **(vari CER)**;

pneumatici usati **(CER 160103)**;

contenitori di fitofarmaci bonificati **(CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)**;

scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole **(vari CER)**.

